

OGGETTO: Superbonus

Interpello n. 909-1915/2021

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

Codice Fiscale

Istanza presentata il 13/09/2021

Istanza regolarizzata il 21/09/2021

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

In un fabbricato costituito da n. 3 unità abitative di categoria A/3 e n. 3 garages accatastate come C/6 classificati ciascuno di pertinenza delle rispettive unità abitative. Una unità abitativa, funzionalmente indipendente, ha l'accesso autonomo dalla strada rispetto alle altre due unità che hanno accesso autonomo da una ulteriore strada. Il sottoscritto risulta proprietario di n. 2 unità abitative e n. 2 garages di pertinenza delle

rispettive 2 unità abitative, la figlia risulta proprietaria di n. 1 unità abitativa e n. 1 garage di pertinenza della stessa.

Nel fabbricato, avute le rispettive autorizzazioni comunali, sono in corso lavori di ristrutturazione su parti comuni e su singole unità abitative per interventi antisismici, di efficienza energetica, di isolamento termico (cappotto termico), di sostituzione degli rispettivi impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, degli infissi e sistemi oscuranti, installazione di pannelli solari, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica e installazione di ascensore esterno.

Come previsto dalla circolare 24/E del 2020 e dalla circolare 30/E del 2-12-2020, pag. 34, si fini del calcolo della spesa massima agevolabile del 110% per specifico intervento, nel nostro caso antisismico e isolamento termico (cappotto termico) su parti comuni del fabbricato, le pertinenze vengono conteggiate insieme alle unità abitative (esempio 4 unità abitative e n. 4 pertinenze il calcolo di spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8). Nel caso che ci riguarda, invece, ovvero una palazzina condominiale costituita da tre unità abitative A/3 e tre pertinenze C/6 appartenenti a due proprietari diversi costruita all'interno di un lotto di 450 mq., **una pertinenza** (autorimessa accatastata C/6 classificato come pertinenza di una delle tre unità immobiliari della medesima palazzina) che verrà demolita e alla fine ricostruita e classificata sempre come C/6 o C/7, **che si trova collocata come corpo staccato di circa un metro di fianco all'edificio** (non dentro né attaccato all'edificio) delle altre unità abitative **può rientrare ugualmente come moltiplicatore nel conteggio della spesa massima delle agevolazioni antisismiche del corpo principale per il 110% e quindi moltiplicando per 6 ai fini degli interventi antisismici e dell'isolamento termico?** Oppure si devono considerare solo n. 3 unità abitative e n. 3 pertinenze per il calcolo della spesa massima ammissibile? In tal caso tale pertinenza di quale

agevolazione fiscale può usufruire?

Si precisa che il garage di che trattasi, situato attiguo all'abitazione (edificio), è destinato in modo durevole al servizio ed ornamento della casa di abitazione ed è classificato pertinenza al momento della stipula dell'atto di acquisto nella categoria C/6. Esistente quindi presente ai sensi dell'art. 817 del codice civile il vincolo pertinenziale tributario come rapporto funzionale con il bene principale nonché l'elemento soggettivo consistente nella volontà del soggetto proprietario di destinare il bene medesimo al servizio o ad ornamento del bene principale.

Infine in base al tenore letterale dell'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto Rilancio riferita al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nonché del richiamo all'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, contenuto nel comma 4 del citato articolo 119, ai fini della determinazione del limite in questione, non vengono considerate le pertinenze collocate in un edificio **diverso** da quello oggetto degli interventi. Nel caso in questione tuttavia la pertinenza **non** è collocata in un edificio diverso ma semplicemente attigua a quello oggetto degli interventi.

QUESITO 2

Come intervento "*trainato*", nell'ambito della ristrutturazione verranno sostituiti anche gli infissi dei tre piani che compongono l'edificio compresi quelli del piano interrato e dei garages distinguendo dal punto di vista contabile quelli dei piani riscaldati da quelli senza. Nei tre piani verranno eseguiti spostamenti, ossia chiusure di alcune portefinestre e aperture di altre in camere diverse nelle medesime dimensioni

ma che alla fine la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento risulta minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico. Inoltre i monoblocchi dei nuovi serramenti che verranno montati avranno incorporato anche le zanzariere e in blocco separato le tapparelle (sistemi oscuranti). Si chiede se le zanzariere incorporate nel monoblocco possono rientrare nel conteggio dell'ecobonus per gli infissi con l'agevolazione del 110% oppure devono essere considerate a parte nel conteggio del bonus casa al 50%. in quanto non contemplate specificatamente dall'art. 119 del DL n. 34 del 19-05-2020 convertito nella legge n. 77 del 17-07-2020?

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Sulla base di quanto stabilito da codesta Agenzia nella risposta n. 242 del 13-04-2021, l'istante ritiene che la pertinenza situata attigua al fabbricato possa far parte come moltiplicatore nel conteggio della spesa massima per ciascun intervento agevolato al 110%. In particolare per tutti gli interventi specificatamente descritti nel quesito sia ammessa la detrazione dell'aliquota del 110% delle spese che verranno sostenute e specificamente l'istante ritiene che:

per tutti gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (trainanti) interni ed esterni sulle **parti comuni** e tutte le opere complementari che ne conseguono per la messa in sicurezza statica dell'involucro esterno ed interno del fabbricato (fondamenta piano interrato, scale, pianerottoli, solai) a seguito di opere di demolizione e ricostruzione il limite di spesa è pari a euro 576.000 corrispondente a 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari e le pertinenze compresa quella staccata dal fabbricato (n. 3 unità immobiliari più n. 3 garages) da ripartire in base ai millesimi di proprietà tra i due proprietari ai sensi dell'art. 1123 c.c. e seguenti;

per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico **all'interno delle singole unità** a seguito di demolizione e ricostruzione (pareti portanti, pareti divisorie, demolizione e ricostruzione garages) e tutte le opere di completamento che ne conseguono il limite di spesa è pari a Euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare dove vengono eseguite le opere e le rispettive pertinenze;

ai fini fiscali e di fatturazione per tutte le opere di ristrutturazione risanamento conservativo venga applicata dall'appaltatore l'iva agevolata al 10% indistintamente per ogni tipo di intervento senza tener conto della distinzione tra servizi prestati e beni significativi;

per tutti gli interventi di isolamento termico (trainanti) delle superfici opache, verticali e orizzontali e inclinate sia interni che esterni compreso la coibentazione interna ed esterna del tetto con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio nel rispetto dei requisiti di trasmittanza a "U" il limite di spesa è pari a 100.000, compreso la pertinenza, per l'unità immobiliare funzionalmente indipendente e con ingresso autonomo all'interno dell'edificio (euro 50.000 x 2) ed euro 160.000 per le altre due unità immobiliari più n. 2 pertinenze che compongono l'edificio (40.000 x 4);

ritiene che l'intervento si configuri come sostituzione di infissi e che pertanto sia agevolabile al 110% anche con spostamento in camere diverse delle aperture. Inoltre per gli interventi di sostituzione di finestre, dei relativi infissi e delle strutture accessorie (scuri o persiane e zanzariere) (trainati) eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante, ai portoni di ingresso sia esterni che interni di ciascuna unità

immobiliare che delimitano l'involucro riscaldato, porte interne, sostituzione soglie delle finestre il limite di detrazione per ciascuna unità immobiliare è pari a $(60.000 : 1,1) \times 3 =$ euro 163.636,36 ;

- per la sostituzione di finestre e delle strutture accessorie (scuri o persiane) nelle parti comuni interne non riscaldate dell'edificio (androne scale, corridoi) il limite di detrazione è senza limite d'importo ma con detrazione **non** al 110% ma al 50%;

- per gli interventi di sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale delle singole unità immobiliari dell'edificio dotate di impianto di riscaldamento autonomo e non di impianto termico centralizzato il limite di detrazione massima come interventi trainati è pari a $(30.000 : 1,1) \times 3 =$ euro 81.818,18 (Cfr. circolare 19/E del 2020 e Risoluzione n. 60/E del 28-09-2020);

- per gli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo, trattandosi di opere prevalentemente di risanamento conservativo eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, il limite di spesa per kw è pari a euro 2400 di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico per singola unità immobiliare $(2400 \times 3 \text{ kw}) \times n. 3 \text{ u.i.}$; mentre per i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, il limite di spesa è pari a euro 1.000 per ogni kwh per ciascuna unità immobiliare $(1000 \times 3 \text{ kwh}) \times n. 3 \text{ u.i.}$;

- per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante, il limite di spesa è pari a euro 2000 per l'unità immobiliare funzionalmente indipendente che dispone di accesso autonomo dall'esterno ed euro 1500 per ciascuna delle altre due unità immobiliari

all'interno dell'edificio trifamigliare $(2000 \times 1) + (1500 \times 2) =$ euro 5000;

Per l'installazione dell'ascensore esterno il limite di spesa massima ammissibile e detraibile al 110% è di euro 96.000,00

ai fini fiscali e di fatturazione per tutte le opere di efficientamento energetico venga applicata dall'appaltatore l'iva agevolata al 10% indistintamente per ogni tipo di intervento senza tener conto della distinzione tra servizi prestati e beni significativi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il d.l. n. 34 del 2020, all'art. 119, ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. *Superbonus*).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-*bis* del TUIR), inclusi quelli antisismici (*Sisma bonus* - art. 16 del d.l. n. 63 del 2013), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (*Eco bonus* - art. 14 del d.l. n. 63 del 2013).

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda pari al 110 per cento della spesa sostenuta, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, ed è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi, né essere

chiesta a rimborso.

L'art. 1, comma 66, lett. a) e f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha apportato modifiche, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, con riferimento ai soggetti beneficiari della detrazione, agli interventi agevolabili e alla vigenza dell'agevolazione.

Altra importante novità, introdotta dall'art. 121 del d.l. n. 34 del 2020, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

I principali chiarimenti di carattere interpretativo sono stati forniti con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E.

Con riferimento agli interventi effettuati su parti comuni di edifici, il punto 4.4.4 Circolare 22/12/2020, n. 30/E stabilisce che *"ai fini dell'applicazione del Superbonus, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze"* ma, allo stesso tempo, *"non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi"*. Nel caso di specie la pertinenza C/6 descritta, per quanto attigua, non è parte dell'edificio comprendente le unità abitative, per questo motivo non potrà agire quale moltiplicatore di spesa nel determinare il massimale agevolabile.

Essa, comunque, sulla base di quanto precisato è a sua volta investita dall'intervento di riduzione del rischio sismico; per questo motivo, poiché *"un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il*

relativo edificio residenziale principale" (punto 4.1.1 Circolare 22/12/2020, n. 30/E), si potrà fruire delle agevolazioni per le spese sostenute in relazione alla medesima.

Tali spese, comunque, non potranno essere considerate afferenti le parti comuni dell'edificio condominiale, in quanto la pertinenza costituisce un autonomo e diverso fabbricato. Queste quindi contribuiranno al massimale di Euro 96.000 previsto per l'unità abitativa cui la pertinenza è legata, giusto quanto previsto dalla Circolare 25/06/2021, n. 7/E secondo la quale *"l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio"*.

Riassumendo, per l'intervento di riduzione del rischio sismico effettuato sulle parti comuni dell'edificio condominiale sarà possibile godere del *Superbonus* entro un limite di spesa di Euro 96.000 moltiplicato per il numero di unità che compongono l'edificio, ossia Euro $96.000 \times 5 = \text{Euro } 480.000$. Per l'intervento eseguito sulla pertinenza in corpo separato, invece, si potrà fruire dell'agevolazione entro un limite di spesa di Euro 96.000 da imputarsi all'unità abitativa cui essa è legata dal rapporto di pertinenzialità.

A norma dell'art. 16-bis, comma 1, lettera i), T.U.I.R. *"gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici"*; per questo motivo, essendo gli immobili abitativi descritti parte di un unico edificio condominiale, nel caso di specie non sarà possibile contemplare interventi antisismici agevolabili afferenti le singole medesime unità, non potendosi quindi prevedere ulteriori autonomi limiti di spesa.

In relazione all'IVA applicabile, giusto quanto previsto all'art. 7, comma 1,

lettera b), Legge finanziaria 2000, "sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio [...] realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata". Allo stesso tempo, però, alla medesima lettera è precisato che ai "beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture [...] l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni". Chiarimenti sull'individuazione dei predetti *beni significativi* e sul calcolo dell'importo su cui applicare l'aliquota del 10% possono essere rinvenuti al punto 4 Circolare 07/04/2000, n. 71.

Il punto 2 Circolare 08/08/2020, n. 24/E stabilisce che le unità immobiliari titolate a fruire del *Superbonus* autonomamente "vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio", ed il diritto a fruire in autonomia delle agevolazioni sorge "indipendentemente dalla circostanza che [l'unità immobiliare] faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto)". Tale assunto, però, ha la semplice funzione di concedere, alle predette unità munite di *indipendenza funzionale* e di accessi *autonomi* dall'esterno, due possibilità:

- l'effettuazione in autonomia di interventi *trainanti* agevolati, come già esplicitato, senza la necessità che i medesimi debbano essere eseguiti dall'intero fabbricato di cui sono parte e

- la fruizione, in generale, del *Superbonus* nel caso in cui le stesse siano parte di un edificio composto da più di 4 unità abitative interamente posseduto da un unico soggetto, il quale sarebbe nel suo complesso privo della legittimazione

soggettiva al godimento dell'agevolazione.

In ogni caso, qualora le medesime siano interessate da interventi effettuati sulle parti comuni del condominio di cui sono parte, anche ad esse si applicheranno le regole ed i massimali di spesa previsti per tale tipologia di interventi, diversi da quelli afferenti i lavori svolti sulle singole unità immobiliari.

Di conseguenza, per l'intervento di isolamento termico sugli involucri dell'edificio condominiale sarà possibile fruire del *Superbonus* entro un limite di spesa di Euro 40.000 moltiplicato per il numero di unità che lo compongono, ossia Euro $40.000 \times 5 = \text{Euro } 200.000$. Tale agevolazione non potrà applicarsi alla pertinenza sita in corpo separato e costituente un diverso autonomo fabbricato, perché quest'ultimo è privo di impianto termico (cfr. punto 4.5.1 Circolare 22/12/2020, n. 30/E).

L'art. 119, comma 2, Decreto Rilancio dispone la possibilità di accedere al *Superbonus* per gli *"interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63"*, fra cui è prevista la sostituzione di finestre comprensive di infissi. In relazione alla medesima, la Circolare 25/06/2021, n. 7/E precisa come l'agevolazione si estenda alle *"strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane)"* e che *"i portoni di ingresso rientrano nel campo applicativo dell'agevolazione al pari delle finestre a condizione che si tratti di serramenti che delimitino l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre"*. Inoltre, la Risposta ad istanza di interpello 30/07/2021, n. 524 chiarisce come *"per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante"*. Tale intervento sarà quindi agevolabile, nel rispetto di quanto

esplicato, entro il limite di spesa di Euro 54.545 per ogni singola unità immobiliare interessata e munita di impianto termico.

Fra i sopracitati interventi di efficienza energetica è previsto anche l'acquisto e posa in opera di schermature solari. Al punto 2.1, lettera b), Allegato A al D.M. 06/08/2020 (c.d. Decreto Requisiti) si precisa che l'intervento è agevolabile se le dette schermature sono "*installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S)*" e qualora "*la prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore di trasmissione solare totale g_{tot} (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35*". Le zanzariere menzionate in istanza potranno fruire di detta agevolazione, prevista nel limite di spesa di Euro 54.545 per ogni singola unità immobiliare interessata e munita di impianto termico, esclusivamente se rispetteranno le citate disposizioni.

La sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, effettuata sulle parti comuni del fabbricato, costituendo intervento di recupero del patrimonio edilizio fruisce della detrazione del 50%, da applicarsi entro un limite di spesa di Euro 96.000 moltiplicato per il numero di unità che compongono l'edificio. Giusto quanto previsto con la Risoluzione 28/09/2020, n. 60/E, però, tale limite va applicato unitariamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi antisismici in virtù della comune menzione nell'art. 16-bis T.U.I.R.; per questo motivo, in caso di esaurimento del *plafond* di spesa per l'effettuazione dei già illustrati interventi di riduzione del rischio sismico, non sarà possibile sulle medesime parti comuni fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale autonomi, serventi le singole unità immobiliari, è prevista la fruizione del *Superbonus* entro un limite di spesa di Euro 27.273 per ogni unità interessata.

L'installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo prevede

l'applicazione della detrazione del 110% su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- Euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico e, comunque, nel limite di spesa di Euro 48.000 riferito alla singola unità immobiliare. Non si applica il massimale più favorevole di Euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto in quanto l'installazione è "*contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia [...] di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) [...], del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*" (punto 2.2.2 Circolare 22/12/2020, n. 30/E) come specificato in istanza;

- Euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del relativo sistema e, comunque, nel limite di spesa di Euro 48.000 riferito alla singola unità immobiliare. "*Il limite di spesa di 48.000 euro va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti*" (Risoluzione 28/09/2020, n. 60/E).

L'art. 119, comma 8, Decreto Rilancio prevede la fruizione del *Superbonus* in caso di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Tale agevolazione è prevista nel limite di Euro 2.000 per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ha una soglia di spesa agevolabile di Euro 1.500 per le unità immobiliari site in condominio ed è riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Nel caso di specie, quindi, l'istante potrà installare fino a 3 colonnine di ricarica, fruendo di un limite di spesa di Euro 2.000 per l'unità immobiliare *funzionalmente indipendente* e munita di accesso *autonomo* dall'esterno e di Euro 1.500 per ognuna delle ulteriori unità abitative site in condominio.

Fra gli interventi trainati sono previsti anche i lavori, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori. Nel caso di specie, tale

intervento trainato sarebbe effettuato sulle parti comuni, perché consisterebbe in un " *ascensore esterno*" di tipo condominiale. Affinché tale intervento risulti agevolabile, però, deve presentare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 14/06/1989, n. 236. In relazione alla spesa massima detraibile, si precisa quanto segue. L'art. 16-bis, comma 1, T.U.I.R. disciplina alla lettera e) quest'ultimo intervento, alla lettera a) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio mentre, alla lettera i), regola gli interventi di riduzione del rischio sismico. Il massimale di spesa agevolabile previsto di Euro 96.000 moltiplicato per il numero di unità che compongono l'edificio, quindi, è il medesimo già menzionato nei capoversi precedenti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia ed antisismici.

Per concludere, con riferimento all'aliquota IVA applicabile, si rimanda a quanto già chiarito nella trattazione degli interventi di adeguamento sismico.

IL DIRETTORE REGIONALE

ROSSELLA ORLANDI

(firmato digitalmente)